

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RECCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, LUCENTI, PICCHETTI, GHEZZI, MIGLIASSO, FRANCESE, NAPPI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, VELTRONI

Presentata il 29 luglio 1988

Soppressione dell'ENPALS e istituzione presso l'INPS del «Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, delle attività sportive e del tempo libero e per i professionisti sportivi»

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo di riforma dell'attuale sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo implica la necessità di una riflessione sulla scarsa rispondenza dell'attuale normativa che regola l'ENPALS (legge 31 dicembre 1971, n. 1420) con una realtà di lavoro profondamente mutata e consolidata.

Una realtà segnata da grosse concentrazioni industriali (in particolare nel settore cine-televisivo) accompagnata spesso da processi di trasformazione che hanno espulso dal settore molti lavoratori, con il ricorso al prepensionamento forzoso.

Si è assistito inoltre ad una crescita incontrollata delle radio e televisioni private, con conseguente, imprevista, affermazione di nuove figure professionali.

Di pari passo si è sviluppato in maniera crescente il lavoro nero e sottopagato.

Appare dunque urgente allineare, sotto il profilo squisitamente previdenziale, categorie di lavoratori con caratteristiche simili ed abbandonare la strada seguita sino ad oggi della divisione dei requisiti pensionistici per qualifica professionale.

Infatti, i lavoratori attualmente iscritti all'ENPALS sono suddivisi in due grandi gruppi (legge n. 1420); teoricamente la suddivisione per qualifiche professionali avrebbe dovuto tutelare maggiormente il lavoratore che non aveva la garanzia del posto fisso; nella realtà tale sistema ha creato gravi ingiustizie senza garantire una adeguata copertura finanziaria per le prestazioni erogate.

Per tale motivo un'ipotesi di revisione delle norme deve considerare sia l'obiettivo di una giustizia pensionistica per i lavoratori mettendoli tutti su di un piano di omogeneità, sia il problema del finan-

ziamento delle pensioni attraverso la realizzazione di un compiuto sistema che equilibri in modo razionale il diverso flusso contributivo proveniente dalle diverse categorie assicurate.

Una volta stabilito, come si propone con la proposta di legge, che i lavoratori fissi, a prescindere dalla loro professionalità, sono equiparati come prestazioni e come contributi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), sarà semplice stabilire il rapporto con le altre categorie.

Tali rilevanti correzioni presuppongono lo scioglimento dell'ENPALS come ente autonomo e la istituzione presso l'INPS del « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, delle attività sportive e del tempo libero e per i professionisti sportivi » (articolo 1).

Tale scelta non è più rinviabile.

L'ente, in gestione commissariale ormai da anni, è segnato da una grave crisi strutturale e finanziaria causata da ritardi del Governo (mancato adeguatamente della normativa e delle aliquote contributive) e da inefficienze gestionali.

Con gli articoli 1 e 2 si prevede la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, — stante la riconosciuta inutilità di mantenere in essere un organismo autonomo di tali dimensioni per la gestione dell'assicurazione di poche decine di migliaia di lavoratori e di un numero altrettanto esiguo di trattamenti pensionistici — e la contestuale istituzione di un apposito Fondo speciale di previdenza presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fondo che subentra al posto dell'ente nei rapporti patrimoniali di cui quest'ultimo è titolare. L'articolo 3 conferma l'obbligo della iscrizione all'assicurazione di cui si tratta delle categorie iscritte all'ENPALS e prevede la possibilità di una estensione dell'assicurazione medesima ad altri gruppi di lavoratori.

Con l'articolo 4 viene istituito un comitato amministratore del fondo speciale, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore, nonché dei Ministeri del lavoro e della previ-

denza sociale e del turismo e dello spettacolo.

L'opportunità che l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei professionisti sportivi, calciatori ed allenatori di calcio abbia una propria evidenza contabile nell'ambito del bilancio del Fondo speciale per i lavoratori dello spettacolo — in ragione delle peculiarità proprie della categoria — è sancita dall'articolo 5.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono, da un lato, i compiti spettanti al comitato amministratore del Fondo e, dall'altro, i principi del suo ordinamento tecnico-finanziario che è quello della ripartizione.

Con l'articolo 8 viene disciplinato l'obbligo contributivo attraverso l'allineamento, sia delle aliquote, sia della ripartizione dell'onere, alla normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nell'assicurazione malattia, e ciò è in coerenza con uno dei principi basilari cui è ispirata la presente proposta di legge.

Gli articoli 9 e 10 contengono disposizioni volte a definire la retribuzione imponibile, anche, laddove necessario, con decreti che fissino retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.

Fondamentale importanza riveste, ai fini di una assoluta chiarezza e trasparenza della gestione finanziaria dell'assicurazione, quanto stabilito dall'articolo 11. Ferma restando per tutte le imprese la equiparazione delle aliquote a quelle del regime generale, esso prevede, infatti, che, con decreto da adottarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro del turismo e dello spettacolo, possano essere concessi sgravi contributivi per imprese operanti in determinati settori di attività; i conseguenti minori introiti, peraltro, devono essere rimborsati all'INPS attraverso apposito stanziamento nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo, cui fa capo l'attività economica delle imprese interessate.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano *ex novo* i requisiti per il diritto alle presta-

zioni da parte dei lavoratori interessati; anche qui l'indirizzo seguito è quello di un allineamento, per quanto possibile, alla normativa del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tenendo conto, tuttavia, delle innegabili particolarità del settore.

E poiché il citato indirizzo comporta un certo aggravio rispetto alla situazione esistente, con l'articolo 15 viene introdotta una norma di salvaguardia, per i lavoratori con almeno 15 anni di anzianità contributiva, mentre per gli altri viene stabilita una notevole gradualità nella introduzione dell'aggravio anzidetto.

L'articolo 16 conferma la normativa vigente per i casi di contribuzione fatta valere in più fondi pensionistici, mentre gli articoli 17 e 18 dettano disposizioni particolari in materia di diritto alle prestazioni da parte dei lavoratori che svolgono attività di ballerini e tescicorei ovvero di calciatori, allenatori di calcio e professionisti sportivi, lavoratori la cui specificità è fuori di dubbio.

Con l'articolo 19 viene disciplinata la pensione di invalidità specifica, che, come è noto, rappresenta un particolare tipo di prestazione, già oggi prevista per le categorie di lavoratori che dovranno essere iscritte al Fondo speciale di previdenza

che con la presente proposta di legge si propone di istituire.

Gli articoli 20, 21 e 22 contengono norme in materia di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, di calcolo della pensione — per il quale è confermata la normativa preesistente con estensione, peraltro, delle disposizioni in materia di « tetto pensionabile » vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti — e di cumulo della pensione con la retribuzione.

L'articolo 23 riguarda la destinazione del personale attualmente in forza presso l'ENPALS, che potrà optare per altre amministrazioni pubbliche, in base alle vigenti normative sulla mobilità del personale, ovvero essere trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con l'articolo 24, infine, si istituisce un osservatorio economico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo studio degli andamenti produttivi ed occupazionali delle attività spettacoliche in Italia.

Un organismo, questo, che potrà assumere grande importanza ai fini di una programmazione delle attività nel settore e di uno sviluppo « guidato » dei vari processi di riorganizzazione e di ristrutturazione delle attività medesime.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, delle attività sportive e del tempo libero e per i professionisti sportivi » per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle categorie di cui all'articolo 3.

3. Per i professionisti, gli istruttori e gli allenatori sportivi, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, e alla legge 23 marzo 1981, n. 91, vi sarà separata evidenza contabile.

4. Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 2.

1. Il fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dell'ente soppresso dal comma 1 dell'articolo 1.

ART. 3.

1. Sono iscritti al fondo i lavoratori delle categorie indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i calciatori e gli allenatori di calcio indicati all'articolo 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché i professionisti sportivi indicati dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. L'obbligo dell'iscrizione al Fondo speciale per i lavoratori dello spettacolo può essere esteso ad altre categorie di lavoratori, su proposta del comitato amministratore del fondo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 4.

1. Alla gestione del fondo è preposto un comitato amministratore.

2. L'organo di cui al comma 1 è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'INPS;

b) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, di cui uno in rappresentanza dei professionisti sportivi, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore, di cui uno in rappresentanza delle società sportive;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

e) il direttore generale dell'INPS con voto consultivo.

3. I componenti il comitato, ad eccezione del presidente dell'INPS che lo presiede, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ziale e durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina.

4. Su designazione del presidente del collegio dei sindaci dell'INPS, assistono normalmente alle adunanze del comitato preposto alla gestione del fondo almeno due sindaci, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro.

ART. 5.

1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei professionisti sportivi calciatori ed allenatori di calcio è gestita dal Fondo speciale per i lavoratori dello spettacolo con una propria evidenza contabile che costituisce allegato al bilancio generale del fondo medesimo.

ART. 6.

1. Spetta al comitato amministratore:

a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al fondo;

c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consultivi relativi alle due gestioni contabili;

e) dare pareri sulle somme eccedenti le normali liquidità sulle gestioni, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, e fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione dell'INPS che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 7.

1. Il fondo istituito dall'articolo 1 è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

2. Presso il fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

3. L'ammontare della riserva di cui al comma 2 deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 1° gennaio 1989; l'onere relativo è a carico del Ministero del tesoro che vi provvede mediante il trasferimento dell'importo corrispondente all'INPS.

ART. 8.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 la misura dell'aliquota contributiva per l'assicurazione dei lavoratori iscritti al fondo è parificata a quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è applicata sull'intero ammontare della retribuzione imponibile, percepita per prestazioni giornaliere, con contratto a termine o a tempo indeterminato.

2. A far tempo dalla stessa data di cui al comma 1 il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva prevista a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, settore industria, per l'assicurazione obbligatoria di malattia.

3. Dal 1° gennaio 1989 la ripartizione dell'onere contributivo tra datori di lavoro e lavoratori è determinata in base alla stessa proporzione prevista per l'assi-

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e per l'assicurazione malattie.

4. Restano in vigore le norme vigenti per quanto attiene la denuncia iniziale di attività, la riscossione dei contributi, la registrazione della contribuzione sui libretti dei lavoratori, il rilascio del certificato di agibilità e la attestazione liberatoria.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INPS, su proposta del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 4, può con propria deliberazione apportare modifiche alle modalità ed alle procedure inerenti le operazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

ART. 9.

1. È considerata retribuzione imponibile, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro o della singola prestazione giornaliera.

2. Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

a) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o missione a condizione che la cifra stessa non superi di oltre il 20 per cento le tariffe alberghiere e di ristoro praticate dagli esercizi di prima categoria della città dove si svolge l'attività lavorativa;

b) i rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per lo svolgimento del proprio lavoro e cioè spese di viaggio, soggiorno e vitto, effettuate in comune diverso da quello di residenza;

c) le gratificazioni concesse *una tantum* a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti;

d) il valore della mensa in natura;

e) il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori alle 250 ore annue svolte dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

ART. 10.

1. Per le categorie di lavoratori le cui prestazioni di lavoro non sono disciplinate da contratti collettivi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fissa, con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo all'inizio di ogni biennio, apposite retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, è determinato all'inizio di ogni biennio, in misura fissa giornaliera o mensile, l'importo percepito dai lavoratori con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi.

ART. 11.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere stabiliti annualmente sgravi contributivi per imprese operanti in determinati settori di attività che rientrano nell'obbligo assicurativo di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 devono essere utilizzati i dati forniti dall'osservatorio economico di cui all'articolo 24.

3. I mancati introiti derivanti dagli sgravi contributivi eventualmente disposti ai sensi del comma 1, sono rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale con apposito stanziamento a carico del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 12.

1. I requisiti per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori assunti con contratto a termine o svolgenti attività saltuaria, sono stabiliti secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Per la pensione di vecchiaia:

a) compimento di 60 anni di età, per gli uomini, e 55 per le donne;

b) almeno 15 anni di anzianità assicurativa;

c) versamento e accreditamento di almeno 1.500 contributi giornalieri.

3. Per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222:

a) almeno 5 anni di anzianità assicurativa;

b) versamento o accreditamento di almeno 500 contributi giornalieri di cui 300 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

4. Restano ferme le disposizioni dettate dalla citata legge n. 222 del 1984 per quanto si riferisce all'assegno privilegiato di invalidità ed alla pensione privilegiata di invalidità.

5. Per la pensione di anzianità:

a) almeno 35 anni di anzianità assicurativa;

b) versamento o accreditamento di almeno 3.500 contributi giornalieri;

c) cessazione dell'attività lavorativa.

6. Per la pensione ai superstiti:

a) sussistenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia ovvero per l'assegno ordinario e la pensione ordinaria di invalidità.

ART. 13.

1. I requisiti per il conseguimento del diritto a pensione per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato sono stabiliti secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Per la pensione di vecchiaia:

a) compimento di 60 anni di età, per gli uomini, e di 55 anni per le donne;

b) almeno 15 anni di anzianità assicurativa;

c) versamento o accreditamento di almeno 4.680 contributi giornalieri.

3. Per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222:

a) almeno 5 anni di anzianità assicurativa;

b) versamento o accreditamento di 1.560 contributi giornalieri di cui almeno 936 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

4. Restano ferme le disposizioni dettate dalla citata legge n. 222 del 1984 per quanto si riferisce all'assegno privilegiato di invalidità ed alla pensione privilegiata di invalidità.

5. Per la pensione di invalidità:

a) almeno 35 anni di anzianità assicurativa;

b) versamento o accreditamento di almeno 10.920 contributi giornalieri;

c) cessazione dell'attività lavorativa.

6. Per la pensione ai superstiti:

a) sussistenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia ovvero per l'assegno ordinario e la pensione ordinaria di invalidità.

ART. 14.

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di anzianità assicurativa, ai fini della determinazione dei requisiti contri-

butivi, prescritti per il diritto alle prestazioni pensionistiche, nei confronti dei lavoratori che abbiano prestato la loro attività, sia con rapporto di lavoro a termine o saltuario, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i relativi periodi sono considerati separatamente e le rispettive contribuzioni valutate in base alle differenti normative previste dalla presente legge.

ART. 15.

1. Per i lavoratori iscritti al fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge possono far valere anche presso differenti forme previdenziali per i lavoratori subordinati un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni, rimane ferma la preesistente normativa in materia di requisiti prescritti per il diritto alle prestazioni.

2. Per i lavoratori che alla data di cui al comma 1 abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, il diritto a pensione si consegue facendo valere i requisiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 16.

1. Per l'istruttoria e la definizione delle domande di pensione presentate da lavoratori i quali possano far valere contributi sia nel fondo per i lavoratori dello spettacolo sia in altri fondi obbligatori per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti restano in vigore le norme vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

1. I lavoratori che svolgono attività di ballerini e tersicorei conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 45 anni di età se uomini e dei 40 anni di età se donne, quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla data di inizio della assicura-

zione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 3120 contributi giornalieri, se con contratto di lavoro a tempo indeterminato; ovvero almeno 1.000 giornalieri, di cui 300 nell'ultimo quinquennio, se lavoratori svolgenti attività saltuaria o con contratto a termine.

2. La contribuzione di cui al comma 1 deve risultare versata o accreditata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di ballerini o tersicorei.

3. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di differire il loro pensionamento entro il limite di cinque anni oltre il compimento dell'età pensionabile.

4. Ai fini del riconoscimento del requisito dell'anzianità di iscrizione e del minimo contributivo di cui al comma 1, hanno valore tutti i periodi di lavoro svolto all'estero in qualità di ballerini e tersicorei in paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali, purché risultino versati presso l'ente assicuratore del paese considerato, i relativi contributi.

ART. 18.

1. Fermo restando il limite di età di 45 anni per gli uomini e di 40 anni per le donne, nonché l'esistenza di una anzianità assicurativa di almeno 20 anni, il requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata per i calciatori ed allenatori di calcio, nonché dei professionisti sportivi di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366 e alla legge 23 marzo 1981, n. 91, è costituito da 4.160 contributi giornalieri.

ART. 19.

1. I lavoratori iscritti al Fondo istituito con la presente legge possono richiedere la pensione di invalidità specifica a condizione che:

a) abbiano perduto la capacità di guadagno nell'esercizio dell'attività professionale abituale e prevalente, per infermità o difetto fisico o mentale, in modo totale o permanente;

b) possano far valere almeno 500 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 100 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione, se con contratto a termine; ovvero 1.560 contributi giornalieri, di cui almeno 312 nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di pensione, se con contratto a tempo indeterminato;

c) i contributi di cui alla lettera b) risultino versati per almeno due terzi in dipendenza del lavoro svolto nella professione per la quale è richiesto il riconoscimento della invalidità specifica.

2. L'INPS ha diritto a sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione di invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del comma 1. Esso ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati; in entrambi i casi il rifiuto di presentarsi a visita medica è motivo sufficiente per sospendere il pagamento.

3. La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Alla pensione di invalidità specifica devono intendersi applicabili le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria concernente la disciplina del cumulo per i trattamenti di pensione di invalidità.

ART. 20.

1. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, disciplinata dalla presente legge, può essere richiesta dal lavoratore a condizione che risultino versati o accreditati in suo favore almeno:

a) 500 contributi giornalieri, in qualunque momento nel corso del rapporto assicurativo, ovvero 300 contributi giornalieri, nel quinquennio precedente la data della domanda, per i lavoratori a tempo determinato o saltuario;

b) 1.560 contributi giornalieri in qualunque momento nel corso del rapporto assicurativo, ovvero 936 contributi giornalieri, nel quinquennio precedente la data della domanda, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

2. Ai fini della misura dei contributi volontari, delle modalità e dei termini di versamento, della loro validità e degli eventuali rimborsi, si applicano le norme previste per la assicurazione generale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 21.

1. L'importo annuo della pensione continua ad essere calcolato sulla base della normativa preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1988 trovano applicazione le disposizioni in materia di « tetto pensionabile » stabilite per le pensioni a carico del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

ART. 22.

1. Alle prestazioni pensionistiche previste dalla presente legge si applicano le norme vigenti per le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in materia di cumulo della pensione con la retribuzione.

ART. 23.

1. Al personale dipendente dell'EN-PALS è data facoltà di opzioni per altre amministrazioni del comparto del parastato, in base alle vigenti normative sulla mobilità del personale.

2. I dipendenti che non esercitano tale opzione entro il 30 aprile 1989 sono trasferiti all'INPS, secondo i criteri generali contenuti nell'articolo 2 della legge 20

marzo 1975, n. 70, che provvede alla ri-determinazione delle dotazioni organiche del personale dipendente.

ART. 24.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito un osservatorio economico per lo studio degli andamenti produttivi ed occupazionali delle attività spettacolistiche in Italia.

2. L'osservatorio fornisce i dati necessari al Governo, alle associazioni industriali ed alle forze sociali, per rispondere alla necessità di orientare la programmazione delle attività del settore, nonché i processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, al fine di una promozione più ampia dell'occupazione nel settore.

TABELLA A
(Articolo 15)

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE O SALTUARI.

Anno decorrenza pensione	Anzianità assicurativa richiesta	Numero contributi giornalieri
1989	15 anni	940
1990	15 anni	980
1991	15 anni	1.020
1992	15 anni	1.060
1993	15 anni	1.100
1994	15 anni	1.140
1995	15 anni	1.180
1996	15 anni	1.220
1997	15 anni	1.260
1998	15 anni	1.300
1999	15 anni	1.340
2000	15 anni	1.380
2001	15 anni	1.420
2002	15 anni	1.460
2003	15 anni	1.500

LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

Anno decorrenza pensione	Anzianità assicurativa richiesta	Numero contributi giornalieri
1989	15 anni	2.832
1990	15 anni	2.964
1991	15 anni	3.096
1992	15 anni	3.228
1993	15 anni	3.360
1994	15 anni	3.492
1995	15 anni	3.624
1996	15 anni	3.756
1997	15 anni	3.888
1998	15 anni	4.020
1999	15 anni	4.152

Segue TABELLA A

Anno decorrenza pensione	Anzianità assicurativa richiesta	Numero contributi giornalieri
2000	15 anni	4.284
2001	15 anni	4.416
2002	15 anni	4.548
2003	15 anni	4.680

2) PENSIONE DI ANZIANITÀ

LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE O SALTUARI.

Anno decorrenza pensione	Anzianità assicurativa richiesta	Numero contributi giornalieri
1989	30 anni	1.914
1990	30 anni	2.027
1991	31 anni	2.141
1992	31 anni	2.254
1993	31 anni	2.367
1994	32 anni	2.481
1995	32 anni	2.594
1996	32 anni	2.707
1997	33 anni	2.821
1998	33 anni	2.934
1999	33 anni	3.047
2000	34 anni	3.161
2001	34 anni	3.274
2002	34 anni	3.387
2003	35 anni	3.500

LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

Anno decorrenza pensione	Anzianità assicurativa richiesta	Numero contributi giornalieri
1989	35 anni	6.608
1990	35 anni	6.916
1991	35 anni	7.224
1992	35 anni	7.532
1993	35 anni	7.840
1994	35 anni	8.148
1995	35 anni	8.456
1996	35 anni	8.764
1997	35 anni	9.072
1998	35 anni	9.380
1999	35 anni	9.688
2000	35 anni	9.996
2001	35 anni	10.304
2002	35 anni	10.612
2003	35 anni	10.920